



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 DEL 29/12/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA - SEZIONE LAVORO N. 494/2020 DEL 10/11/2020 - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000 .

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 mediante collegamento da remoto sulla piattaforma MEET di G. SUITE, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 07/05/2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 03/11/2020, art. 1 comma 9 lettera o), dalla Direttiva n. 2/2020 punto 4 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto di uno o più componenti e segnatamente come segue.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
MARCHI FRANCESCO	Assente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Deliberazione n. 73 del 29/12/2020 -

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO DOTT. SCARPARI EMILIO, collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto hanno dichiarato espressamente che il collegamento a internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e partecipare alla votazione simultanea, e che pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA – SEZIONE LAVORO N. 494/2020 DEL 10/11/2020 – ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Premesso che:

- in data 12/11/2020 in atti con prot. n. 22091 lo Studio Legale Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri, di Verona, incaricato dall'Amministrazione Comunale, ha comunicato la sentenza n. 494/2020 del 10/11/2020 del Tribunale di Verona - Sezione Lavoro iscritta al n. 1090/2018 ed assegnata al Giudice Dott. Gasparini in riferimento al ricorso promosso da un dipendente Comunale;

- il ricorso promosso dal dipendente Comunale riguardava in specie la richiesta di annullamento della sanzione disciplinare emessa dal Segretario Comunale come Responsabile dell'Ufficio dei Procedimenti disciplinari in data 15/01/2018 prot.n. 1027, che ha comportato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 6 giorni lavorativi con conseguenti effetti giuridici ed economici, nonché la richiesta di risarcimento del danno a seguito attribuzione da parte dell'Ente dell'incarico di posizione organizzativa ad altro dipendente, sia il rimborso delle spese legali;

Riscontrato che la sentenza n. 494/2020 del Giudice Dott. Gasparini nella parte dispositiva ha disposto quanto segue:

....omissis....

1) dichiara la nullità della sanzione disciplinare conservativa irrogata al dipendente con nota prot. n. 1027 del 15/01/2018 e condanna l'amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute in base a detto provvedimento, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto saldo;

2) rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;

3) compensa per due terzi le spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente al rimborso del restante terzo in favore del ricorrente che liquida nella predetta quota in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;

Riscontro che:

- in data 19/11/2020 con nota prot. n. 2272 è stata trasmessa da parte del ricorrente la sentenza n. 494/2020 richiedendo nel contempo la restituzione delle somme trattenute relative ai sei giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione oltre alla rivalutazione ed interessi e quant'altro previsto in sentenza, richiedendo, altresì, gli eventuali benefici economici conseguenti dall'applicazione dell'annullamento della sanzione disciplinare;

- con nota prot. n. 24845 del 15/12/2020 il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Umane ha riscontrato in merito alla richiesta qui sopracitata, stabilendo tra l'altro che le somme derivanti da sentenza, vengono contemplate per gli Enti Locali dall'art. 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali', pertanto, per poter procedere alla relativa liquidazione in favore del ricorrente, quale debito fuori bilancio, necessita l'adozione di una deliberazione di riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che le somme dovute al dipendente e derivante dalla sentenza oggetto del presente provvedimento sono così suddivise:

- Rimborso delle somme dovute per i 6 giorni trattenuti	sono quantificate in	Euro	527,47
- Oneri Previdenziali a carico Ente		Euro	137,40
- IRAP		Euro	44,84
- Interessi legali		Euro	5,87
- 2/3 spese di liti oltre CpA IVA ed accessori		Euro	1.896,86

TOTALE	Euro	2.612,44
--------	------	----------

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

Deliberazione n. 73 del 29/12/2020 -

- la giurisprudenza contabile sostiene “la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall’art. 194 del TUEL..., infatti, nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l’an ed il *quantum* del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; nelle altre ipotesi descritte dall’art. 194 del TUEL, l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;

- anche la Sezione per il Controllo della Campania della Corte dei Conti nel parere 45/2009 afferma che tra le tipologie di debiti fuori bilancio “ quella indicata dal comma 1 lett. a) relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive, si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l’Ente , indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità è tenuto a saldare il debito, in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l’ Ente locale è tenuto ad eseguirlo (art. 2909 c.c.)”;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- la medesima giurisprudenza contabile ritiene che in tutte le fattispecie previste dall’art. 194 del TUEL la delibera di consiglio serve per ricondurre all’interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese;

- la medesima giurisprudenza contabile afferma che il compito demandato alla deliberazione del consiglio comunale è rappresentato unicamente in quello “... di accertare se il debito rientri in una delle tipologia individuate da detta norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte riconducendo così l’obbligazione all’interno della contabilità dell’Ente, preservando gli equilibri di bilancio “, oltre che ad accertare le cause che hanno generato l’obbligo, anche al fine di accertare le responsabilità. Quindi da un lato una funzione giuscontabilistica per la salvaguardia per gli equilibri di bilancio e dall’altro garantistica per l’accertamento delle responsabilità di fattispecie;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Ritenuto necessario e doveroso provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio e di adottare le misure necessarie al suo ripiano, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che si tratta di un debito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege alla quale occorre dunque dare sollecita esecuzione onde evitare ulteriori aggravii di spesa;

Precisato che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare in appello la sentenza di cui sopra;

Richiamato l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

Richiamato l'art. 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la relazione di cui al c. 5 dell'art. 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente predisposta dal Responsabili dell'Area Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Umane – Dott. Albertini Paolo

Verificato che il finanziamento del debito fuori fuori bilancio può avvenire mediante gli utilizzi indicati dall'art. 193. Comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato dalle economie di spesa presenti nel Bilancio 2020 come segue:

- Rimborso delle somme dovute per i 6 giorni trattenuti sono quantificate in	Euro	527,47
Capitolo 3011110/0 "Emolumenti personale di ruolo PM" del Bilancio 2020		
- Oneri Previdenziali a carico Ente	Euro	137,40
Capitolo 3011114/0 "Oneri su stipendi a carico Ente" del Bilancio 2020		
- IRAP	Euro	44,84
Capitolo 3011270/0 "IRAP PM" del Bilancio 2020		
- Interessi legali	Euro	5,87
Capitolo 1021350/0 "Liti, arbitraggi e consulenze" del Bilancio 2020		
- 2/3 spese di liti	Euro	1.896,86
Capitolo 1021350/0 "Liti, arbitraggi e consulenze" del Bilancio 2020		
TOTALE	Euro	2.612,44

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e qui in atti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri astenuti	n. 3 (Valbusa, Oliosì, Bertuzzi)
Consiglieri votanti	n. 13
Maggioranza	n. 7
Voti favorevoli	n. 13
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

1) Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte.

2) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del DLGS n. 267/2000 e s.m.i.. la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di Euro 2.612,44 meglio indicato nel prospetto indicato in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte e derivante dalla sentenza n. 494/2020 del 10/11/2020 del Tribunale di Verona - Sezione Lavoro iscritta al n. 1090/2018, in riferimento al ricorso promosso da un dipendente Comunale che riguardava, tra l'altro la richiesta di annullamento della sanzione disciplinare emessa dal Segretario Comunale come Responsabile dell'Ufficio dei Procedimenti disciplinari in data 15/01/2018 prot.n 1027, e che ha comportato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 6 giorni lavorativi con conseguenti effetti giuridici ed economici, sentenza che ha disposto quanto segue:

- annullamento della sanzione applicata e conseguente condanna al Comune di Valeggio Sul Mincio alla restituzione in favore del dipendente comunale delle somme trattenute oltre a rivalutazione ed interessi,

- il rigetto di ogni altra pretesa richiesta dal dipendente comunale ricorrente in merito al rimborso delle spese legali e la richiesta di risarcimento del danno in conseguenza dell'incarico di posizione organizzativa ad altro dipendente.

- la condanna dell'Amministrazione resistente al rimborso del restante terzo in favore dei ricorrente che liquida nella predetta quota in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge;

3) Di dare atto che il debito fuori bilancio di cui al punto 1 di Euro 2.612,44 risulta finanziato con le seguenti economie del bilancio di previsione 2020:

- Rimborso delle somme dovute per i 6 giorni trattenuti sono quantificate in	Euro 527,47
Capitolo 3011110/0 "Emolumenti personale di ruolo PM" del Bilancio 2020	
- Oneri Previdenziali a carico Ente	Euro 137,40
Capitolo 3011114/0 "Oneri su stipendi a carico Ente" del Bilancio 2020	
- IRAP	Euro 44,84
Capitolo 3011270/0 "IRAP PM" del Bilancio 2020	
- Interessi legali	Euro 5,87
Capitolo 1021350/0 "Liti, arbitraggi e consulenze" del Bilancio 2020	
- 2/3 spese di liti	Euro 1.896,86
Capitolo 1021350/0 "Liti, arbitraggi e consulenze" del Bilancio 2020	

TOTALE Euro 2.612,44

4) Di demandare tutti i successivi provvedimenti inerenti gli impegni da assumere circa l'attuazione del presente provvedimento ai Responsabili di Area – Albertini Dott. Paolo e Ferroni D.ssa Annachiara ciascuno per quanto di propria competenza in merito alle somme ad ognuno assegnate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 20/08/2020, esecutiva, e meglio indicate in premessa ai fini meramente ricognitori delle somme a disposizione nel Bilancio 2020 e derivanti da economie di spesa attualmente disponibili.

5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto , ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 , su n. 13 Consiglieri votanti essendosi astenuti n. 3 Consiglieri (Valbusa, Oliosi, Bertuzzi), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'assunzione dei relativi impegni di spesa entro il termine del 31/12 prossimo.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2020 / 2729

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA - SEZIONE LAVORO N. 494/2020 DEL 10/11/2020 - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2020 / 2729

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA - SEZIONE LAVORO N. 494/2020 DEL 10/11/2020 - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 73 del 29/12/2020

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA - SEZIONE LAVORO N. 494/2020 DEL 10/11/2020 - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000 .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 73 del 29/12/2020

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA - SEZIONE LAVORO N. 494/2020 DEL 10/11/2020 - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000 .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/02/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)